

TI_GERICHTE 20.2003.232 vom 18. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_20.2003.232

FR: TI_GERICHTE 20.2003.232 du 18 mars 2003

IT: TI_GERICHTE 20.2003.232 del 18 marzo 2003

Volltext

Incarto n.20.2003.232

DA 339/2003

Bellinzona

18 marzo 2003

Decreto di rateazione della multa

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Isabella Marchetti nell'ambito del procedimento penale promosso con decreto no. DA _____/_____ di data _____ 2003 nei confronti di

_____, _____, 1971, di _____ e _____ n. _____, nato a _____/_____, attinente di _____/_____, domiciliato a _____, Via _____, divorziato, autista

per il reato di circolazione in stato di ebbrietà, circolazione malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre

reati previsti dagli art. 91 cpv. 1 LCS, art. 95 Cifra 2 LCS

ed ora _____ per statuire sull'istanza 5 febbraio 2003 con la quale _____ chiede di poter ottenere una rateazione del pagamento di fr. 1'500.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflittagli con il decreto menzionato;

considerato che: - giusta l'art. 347 cpv. 1 lett. b) CPP, il giudice della Pretura penale è competente a concedere al condannato la facoltà di pagare la multa a rate e a fissarne l'importo e le scadenze;

- dagli atti risulta in effetti che _____ non è in grado di operare il versamento della multa in un unico importo;

richiamato l'art. 347 CPP,

decreta: 1. In accoglimento dell'istanza è concesso il pagamento della multa di fr. 1'500.-- pari alla multa, tassa di giustizia e spese giudiziarie, inflitta con DA _____/_____ del _____ 2003, in 10 rate mensili, la prima volta entro il 31 dicembre 2003.

2. Intimazione:

Ministero Pubblico, Viale _____, _____,

_____, Via _____,

Il presidente:

la segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.